



ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 DEL 24-01-14

CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE DECENTRAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERZIONE
DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____
In vigore dal ____

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 2 – Cremazione.

Art. 3 – Espressione della volontà alla cremazione.

Art. 4 – Istituzione del registro per la cremazione.

Art. 5 – Autorizzazione alla cremazione.

Art. 6 – Consegna e destinazione finali delle ceneri.

Art. 7 – Conservazione delle ceneri.

Art. 8 – Dispersione delle ceneri.

Art. 9 – Deposito provvisorio.

Art. 10 – Sanzioni amministrative.

Art. 11 – Tariffe.

Art. 12 – Senso comunitario della morte.

Art. 13 – Procedure.

Art. 14 – Strutture per il commiato.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Norme di rinvio.

Art. 16 – Abrogazione di norme.

Art. 17 – Norma transitoria.

Art. 18 – Entrata in vigore.



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nel rispetto della dignità di ogni persona e delle sue convinzioni religiose e culturali, secondo i principi fissati dalla normativa vigente in materia e, più precisamente:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- Dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante: "Approvazione regolamento di Polizia Mortuaria";
- dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993, avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31/07/1998, avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla Legge della Regione Abruzzo del 10 agosto 2012 n. 41, recante: "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 2 – Cremazione.

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

3. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

4. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.



Art. 3 – Espressione della volontà alla cremazione.

1. La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto o dai suoi familiari, avviene nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 3, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari. In tale caso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

3. La manifestazione di volontà alla cremazione dovrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri.

4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.



Art. 4 – Istituzione del registro per la cremazione.

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 32 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41, il registro comunale per la cremazione che viene tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo forme prescritte dall'art. 602 del codice civile.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2, oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Nel registro vengono annotate le dichiarazioni dei residenti. In caso di trasferimento, l'Ufficiale di Stato provvederà a comunicare al Comune di nuova residenza la volontà di cremazione.

Art. 5 – Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta del coniuge, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al precedente comma 1.
5. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
6. Nel registro di cui all'art. 4 sono annotate, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.



7. Per ogni cremazione, l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 6 – Consegna e destinazione finale delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposito verbale, redatto in triplice esemplare, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria, di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto nell'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, del presente regolamento.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, al tutore di minore o interdetto, nel registro di cui all'art. 4, sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

6. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione. Lo stesso dovrà comunicare qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4.

8. Se chi ha in consegna un'urna intende, per qualsiasi motivo rinunciarvi, è tenuto a conferirla per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.



9. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

10. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di Pescara, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

11. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 7 – Conservazione delle ceneri.

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

a) Tumulata: la tumulazione può essere effettuata:

- **in cellette cinerarie** singole o se vi è sufficiente capienza, anche con altri resti o ceneri come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, o affidatario se così disposto in vita dal defunto;
- **in tomba di famiglia;**
- **in loculo con altra salma già tumulata**, purché vi sia un grado di parentela o relazione come per la celletta cineraria.

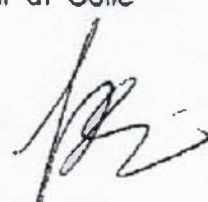
b) Inumata:

- 1) l'inumazione, della durata di 10 o 20 anni, è effettuata in apposita area cimiteriale.
- 2) Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m.0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano campagna del campo.
- 3) Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché da un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
- 4) L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
- 5) Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, il cippo dovrà essere in pietra di Iusema.

Art. 8 – Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nell'area di dispersione ed è consentita, nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Pescara:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri comunali di Colle Madonna e San Silvestro;
- b) in natura;



- c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- d) con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale, nei seguenti luoghi:

- 1) nelle colline a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 2) nel fiume Pescara limitatamente al tratto rientrante nel territorio del Comune di Pescara;
- 3) nel mare adriatico, limitatamente al tratto rientrante nel territorio del Comune di Pescara, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di sicurezza alla navigazione, e delle restrizioni previste dalle ordinanze di balneazione, emesse dalle competenti autorità marittime.
- 4) nelle aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 5) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione in mare Adriatico, nel fiume Pescara, è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 4, dell'art. 3.

7. I soggetti di cui al comma 4, dell'art. 3 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

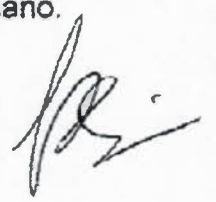
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.



13. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Pescara è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o non residenti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Cimiteriale.

Art. 9 – Deposito provvisorio.

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di un anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale, nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione; a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta comunale.

2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

Art. 10 – Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo la gravità della violazione, fatta salva la sanzione penale, ove il fatto costituisca reato.

2. Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.500,00 a € 12.500,00.

3. Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

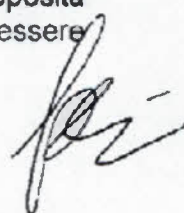
Art. 11 – Tariffe.

1. Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite successivamente con atto di Giunta Comunale.

2. Nel caso di estumulazione ed esumazione straordinaria di cadavere per successiva cremazione e riavvicinamento delle relative ceneri, o dei resti ossei, in nicchia di altro familiare già conservato nei cimiteri comunali, purché in quest'ultima esista il necessario spazio, la concessione dello spazio nicchia è a pagamento secondo tariffa, mentre le operazioni cimiteriali sono gratuite, salvo quanto diversamente previsto nel regolamento cimiteriale.

Art. 12 – Senso comunitario della morte.

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata a spese dell'affidatario nel cimitero comunale apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto, che potrà essere rimossa dopo 10 anni.



2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 13 – Procedure.

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
- d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero del Capoluogo, nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale di stato Civile in caso di variazione del luogo al precedente punto c).

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) La dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri;
- c) L'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

Art. 14 – Strutture per il commiato.

1. Il Comune intende promuovere la realizzazione di una struttura nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato, il cui utilizzo verrà disciplinato con provvedimento della Giunta Comunale.

2. La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere in possesso di caratteristiche igienico - sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.



CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni in materia contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge della Regione Abruzzo 4 marzo 2010, n. 18 e nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 16 – Abrogazione di norme.

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento risulterà modificata ed integrata ogni disposizione relativa alla cremazione presente nel Regolamento del Comune di Pescara di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 21.12.2001 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 10.02.2005.

Art. 17 – Norma transitoria.

1. In attesa di completamento delle aree cimiteriali destinate alla dispersione e al cinerario comunale, le urne sono conservate in deposito provvisorio nel cimitero comunale.

2. Con atto dirigenziale potranno essere dettate norme tecniche gestionali per l'utilizzo degli spazi cimiteriali.

Art. 18 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a cursive flourish.